



## CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "REGOLAMENTO MUNICIPALE N. 30 E PREVISIONI DI RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MAGLIANO IN DATA 25 GIUGNO 2014.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

### PREMESSO

che nel caso in cui un cittadino volesse aprire un locale di somministrazione e ristorazione nel comune di Torino, il Regolamento comunale prescrive che esso debba essere dotato di canna fumaria, come previsto dagli articoli n. 138, 139, 140 e 141 (abrogati dall'articolo 88 appendice I) del Regolamento municipale n. 30 - Regolamento d'Igiene;

### RILEVATO

che la Regione Piemonte nel 2008 ha varato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2008, n. 2/R, in cui viene consentita l'installazione di canne fumarie alternative rispetto a quelle con sbocco a tetto;

### CONSIDERATO CHE

- fino al 1996 risultano essere state rilasciate dal Comune di Torino numerose autorizzazioni per i locali di somministrazione con canna fumaria a carboni attivi rientranti in quanto prescritto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 3 marzo 2008, n. 2/R;
- in data posteriore al 1996 non risultano rilasciate altre licenze per attività di somministrazione con canne fumarie alternative;

### INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

- 1) quante autorizzazioni siano state rilasciate dal 1974 al 1996;
- 2) quante autorizzazioni siano state rilasciate dopo il 1996;

- 3) se la Giunta Comunale intenda recepire quanto prescritto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2008, n. 2/R, nel Regolamento municipale n. 30 "Regolamento d'Igiene", tenuto conto che gli esercizi di cui in narrativa risultano particolarmente redditizi per la Città in quanto soggetti a tariffe ed imposte nelle aliquote maggiori;
- 4) a quali ragioni siano da addebitare gli squilibri nel rilascio delle licenze ante e post 1996, ove essi siano rilevabili.

F.to Silvio Magliano